



Consiglio Regionale della Campania

Al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Gentile Sindaco, Gentili Presidenti,

ho il piacere di informarVi che, con decreto n. 25 del 27 aprile u.s., è stato adottato il regolamento del Forum Regionale dei Giovani – Campania, approvato ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 26/2016 *"Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani"* e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Campania n. 45 del 3 maggio 2021 .

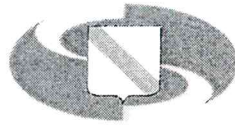
Il predetto regolamento, che ad ogni buon fine vi allego in copia, all'articolo 3, comma 1, prevede che *"ogni coordinamento provinciale dei forum dei giovani comunali, regolarmente istituito e dei quali fanno parte esclusivamente i forum dei giovani che rispettino i caratteri inderogabili previsti dalla Regione per l'istituzione degli organismi stessi, ha diritto ad eleggere 1 delegato all'Assemblea."*

Nel richiedere di procedere nel più breve tempo possibile dando il relativo riscontro entro il 30 maggio p.v. si ricorda che il delegato da eleggere dovrà avere età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni e risiedere nel territorio regionale , in ossequio alle disposizioni regolamentari.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

- Il Presidente

Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Gentile Sindaco, Gentili Presidenti,

facendo seguito alla nota trasmessavi in data 17 maggio 2021 , che ad ogni buon fine si allega in copia, e non avendo a tutt'oggi avuto alcun riscontro, al fine della predisposizione del decreto di nomina dell'organismo , si invita a provvedere entro il 1 febbraio p.v. , tenendo conto dei requisiti indicati dal regolamento e indicati nella nota acclusa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Gennaro Oliviero



Regolamento del Forum regionale dei giovani

(Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26)

(Approvato d'intesa tra il Presidente del Consiglio e Presidente della
Regione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2016)



Decreto n. 25 del 27 aprile 2021

Oggetto: Adozione del "Regolamento del Forum regionale dei giovani" - art. 12 Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 -.

Il Presidente

PREMESSO che

- l'articolo 12, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale il Forum regionale dei giovani, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.
- il comma 3 del medesimo articolo 12 affida al Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani;
- il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale la proposta di Regolamento del Forum regionale dei giovani al fine di acquisire l'intesa del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che

- con delibera n. 127 del 31 marzo 2021 la Giunta regionale, nel prendere atto del Regolamento del Forum regionale dei giovani, ha espresso formale intesa del Presidente della Giunta regionale nel testo modificato e allegato alla medesima delibera;
- la VI Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 aprile 2021 ha espresso parere favorevole al Regolamento del Forum regionale dei giovani;

VISTI

- lo Statuto della Regione Campania
- la legge regionale 8 agosto 2016, n. 26;
- la delibera di Giunta regionale n. 127 del 31 marzo 2021
- il parere espresso dalla VI Commissione consiliare permanente.

DECRETA

- di adottare il "Regolamento del Forum regionale dei giovani", approvato, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Campania, che forma parte integrante del presente decreto;
- di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, all'Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione e al Bollettino ufficiale della Campania per la pubblicazione.

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Gennaro Oliviero



Indice

Art.1 - Forum regionale dei giovani

(articolo 12 legge regionale n. 26 del 08/08/2016 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani")

Art. 2 - Organi

Art. 3 - Composizione dell'assemblea del Forum

Art. 4 - Modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea

Art. 5 - Presidente

Art. 6 - Ufficio di Presidenza

Art. 7 - Commissioni di lavoro

Art. 8 - Pubblicità delle attività del Forum

Art. 9 - Modifiche al regolamento e adozione di un regolamento interno

Art. 10 - Entrata in vigore



Art. 1 (Forum regionale dei giovani)

1. Il Forum regionale dei giovani, istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire Il futuro. Nuove politiche per i giovani), di seguito denominato Forum, è un organismo stabile di riferimento e confronto tra la Regione, gli enti locali e i giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni. Il Forum è istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale ed ha sede presso il Consiglio regionale della Campania.

2. Il Forum svolge le funzioni indicate dall'articolo 12 della legge regionale n.26/2016 ed esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale nonché degli enti locali, in merito alle iniziative riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali a loro favore, anche attraverso la predisposizione di relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile da sottoporre alla valutazione dei competenti organi regionali. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Forum può consultare le strutture della Giunta e del Consiglio regionale, nonché rappresentanti di altre istituzioni ed esperti nella materia.

3. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

4. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.

Art. 2 (Organi)

1. Sono organi del Forum:

- a) L'assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) L'Ufficio di Presidenza.

2. Gli organi hanno durata triennale e soltanto i componenti dell'assemblea sono rieleggibili.

Art. 3 (Composizione dell'assemblea del Forum)

1. L'assemblea del Forum è formata da 21 componenti così suddivisi: 15 eletti dai Gruppi consiliari, 1 nominato dal Presidente del Consiglio regionale e 5 eletti dai coordinamenti provinciali del Forum dei giovani comunali.

Nello specifico ogni Gruppo consiliare composto fino a 4 consiglieri ha diritto ad eleggere 1 delegato all'assemblea; i Gruppi consiliari composti da un numero superiore a 4 Consiglieri hanno diritto ad eleggere 2 delegati all'assemblea, garantendone il principio di parità di genere. Il Presidente del Consiglio regionale ha diritto alla nomina di 1 delegato all'assemblea. Ogni coordinamento provinciale del forum dei giovani comunali, regolarmente istituito e dei quali fanno parte esclusivamente i forum dei giovani che rispettino i caratteri inderogabili



previsti dalla Regione per l'istituzione degli organismi stessi, ha diritto ad eleggere 1 delegato all'assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, ricevuta la documentazione nel rispetto del comma 1, provvede con decreto alla nomina in assemblea.

3. Può essere delegato ogni giovane residente nel territorio regionale di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni. Si decade dall'assemblea al compimento del 34esimo anno di età, fatta eccezione per il Presidente.

4. Ogni componente dell'assemblea dopo due assenze consecutive è richiamato attraverso una comunicazione del Presidente del Forum. Alla terza assenza il componente dell'assemblea è rimosso e si procede alla sostituzione a cura del soggetto che lo ha delegato.

5. L'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 4

(Modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea)

1. L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Forum, ovvero un quarto dei componenti dell'assemblea stessa ne faccia richiesta.

2. La convocazione dell'assemblea in via ordinaria è comunicata per iscritto ai suoi membri con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di indizione della seduta. La convocazione in via straordinaria può avvenire con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla suddetta data.

3. L'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea è redatto dal Presidente e l'eventuale inserimento di ulteriori punti può essere richiesto da almeno tre membri dell'Ufficio di Presidenza del Forum o da un quinto dei componenti dell'assemblea stessa.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la diversa maggioranza prevista dal presente regolamento.

6. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e delle stesse è redatto un processo verbale che viene approvato all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce nonché depositato e conservato agli atti in libera consultazione presso la struttura regionale di supporto al Forum.

7. Alle sedute dell'assemblea possono partecipare i Consiglieri e gli Assessori regionali ed essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri enti, pubblici o privati, nonché esperti in materia.

Art. 5

(Presidente)

1. Il Presidente del Forum è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, attraverso il voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni, a maggioranza



assoluta alla terza e alla quarta votazione, a maggioranza dei presenti dalla quinta votazione in poi.

2. Il Presidente convoca e redige l'ordine del giorno delle sedute assembleari.
3. Il Presidente rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.
4. Il Presidente dura in carica per tre anni e non è rieleggibile.
5. Il Presidente può essere rimosso se almeno due terzi dei componenti dell'assemblea ne facciano richiesta in seduta d'assemblea regolarmente costituita. La richiesta di rimozione deve essere debitamente firmata e contenere le motivazioni per le quali si ritiene inadeguata la rappresentatività del Presidente in carica.

Art. 6 (Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del Forum, è composto dal Presidente e da un massimo di altri sei membri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea, su proposta del Presidente.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale che devono essere approvati dall'assemblea;
 - b) presenta il programma delle attività per l'anno successivo;
 - c) presenta entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
3. L'Ufficio di Presidenza nella prima seduta elegge al proprio interno due vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di impedimento dello stesso, e due segretari, che sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota dei componenti iscritti a parlare, danno lettura dei verbali e di ogni altro atto che debba essere comunicato al Forum e coadiuvano il Presidente nel regolare l'andamento dei lavori.
4. Il Presidente può attribuire deleghe specifiche ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.
5. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri.
6. Partecipano all'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere, entrambi eletti con maggioranza assoluta nella prima assemblea, tra i suoi componenti e non sono rieleggibili. Il Segretario Organizzativo coordina tutte le attività per la realizzazione degli eventi programmati, svolgendo una funzione interlocutoria e promozionale con i soggetti interessati. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'organismo, collaborando alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
7. Partecipa all'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, il Presidente dell'assemblea, eletto con maggioranza assoluta nella prima adunanza, tra componenti dell'assemblea e non è rieleggibile. Il Presidente dell'assemblea presiede e coordina i lavori dell'adunanza secondo l'ordine del giorno prestabilito, precede all'appello nominale ed accerta il risultato delle votazioni. In caso di assenza del Presidente dell'assemblea la stessa verrà presieduta dal delegato più anziano.
8. L'Ufficio di Presidenza promuove, almeno una volta all'anno, una plenaria sulle politiche giovanili alla quale partecipano tutti i soggetti interessati.



Art. 7
(Commissioni di lavoro)

1. Con deliberazione dell'assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono essere istituite specifiche commissioni di lavoro.
2. La deliberazione di cui al comma 1 individua il numero, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni.
3. Il Presidente del Forum nomina, anche al di fuori dell'assemblea, un presidente e due vicepresidenti per ogni commissione istituita.

Art. 8
(Pubblicità delle attività del Forum)

1. Delle attività del Forum è data pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania alla pagina dedicata.

Art. 9
(Modifiche al regolamento ed adozione di un regolamento di funzionamento)

1. Le proposte di modifica al presente regolamento possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, su richiesta dell'assemblea del Forum sottoscritta da tre quinti dei componenti stessi.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 l'assemblea adotta un regolamento di funzionamento interno, per gli aspetti non disciplinati dall'articolo 12 della legge e dal presente regolamento.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. È demandato al Presidente del Consiglio regionale della Campania la prima convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dall'elezione dei componenti.

